

L'istituto del trust tra riconoscimento nell'ordinamento e problematiche tributarie connesse

il fisco, 38 / 2014, p. 3766

L'istituto del trust tra riconoscimento nell'ordinamento e problematiche tributarie connesse

Gian Marco Committeri, Emiliano Ribacchi

Riferimenti

Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 Art. 3

ABSTRACT - *A distanza di alcuni anni dall'introduzione del trust nel nostro ordinamento tributario, istituto di tipica derivazione anglosassone, può essere utile fornire alcuni spunti di riflessione circa talune fattispecie che vengono affrontate in ambito professionale e per le quali, talvolta, non è dato riscontrare un orientamento univoco tra posizione dell'Amministrazione finanziaria e quella di dottrina e giurisprudenza.*

1. Premessa

L'introduzione dell'istituto del *trust* nel nostro ordinamento tributario è stata operata per effetto delle previsioni contenute nell'art. 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Il legislatore, attraverso la predetta norma, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale specifiche disposizioni in materia di *trust*. In particolare, modificando l'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 ("Tuir"), i *trust* sono stati inclusi tra i **soggetti passivi Ires** e ne è stata riconosciuta la **relativa autonoma soggettività** tributaria rilevante ai fini dell'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali ^[1].

Prima di passare alla trattazione di taluni aspetti che, anche sotto il profilo strettamente fiscale, continuano a generare incertezze in sede di applicazione dell'istituto, si ritiene utile fornire alcuni cenni circa i caratteri essenziali che riguardano il *trust*.

Trattasi di un istituto tipico di *common law* che, *breviter*, si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sulla **relazione di fiducia** tra disponente (*settlor* o *grantor*) e *trustee*.

Il disponente, di norma, trasferisce, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, taluni beni o diritti a favore del *trustee* il quale li amministra, con i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

Viene quindi a crearsi una sorta di *dual ownership*, ossia una **doppia proprietà**, l'una ai fini dell'amministrazione - in capo al *trustee* - e l'altra, ai fini del godimento - in capo al beneficiario ^[2]. L'effetto e (talvolta la finalità) principale dell'istituzione di un *trust* è la **segregazione patrimoniale** in virtù della quale i beni conferiti in *trust* costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del *trustee*, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del *trustee*, del disponente o del beneficiario ^[3].

Rilevato quanto precede, nel prosieguo si esporranno alcuni profili che riguardano la gestione dell'istituto in discorso, anche a seguito degli orientamenti giurisprudenziali e di prassi dell'Amministrazione finanziaria che si sono formati negli ultimi anni ^[4], avuto riguardo, tra l'altro, alle diverse posizioni assunte da Amministrazione finanziaria, dottrina e giurisprudenza circa le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale riferite agli atti dispositivi nonché in relazione alla nozione di beneficiario individuato, talvolta di non immediata identificazione.

2. Imposizione diretta e nozione di beneficiario individuato

Ad esito delle disposizioni contenute nella finanziaria 2007, i *trust* sono ricompresi tra i soggetti passivi ai fini Ires [5]; ne è quindi riconosciuta dall'ordinamento tributario, come in precedenza accennato, un'autonoma soggettività tributaria estendendo a tale istituto l'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali [6].

In particolare, la tassazione è prevista per:

i) i *trust residenti* nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'**esercizio di attività commerciali** [7];

(ii) per i *trust non residenti* per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

In termini generali, vengono individuate due principali tipologie di *trust*:

(i) i *trust con beneficiari di reddito individuati*, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari sotto forma di redditi di capitale [8];

(ii) i *trust senza beneficiari di reddito individuati*, i cui redditi vengono direttamente attribuiti ai *trust*.

Trattasi, rispettivamente, dei cc.dd. *trust* trasparenti od opachi [9].

Rilevato quanto precede e concentrando l'attenzione sulla nozione di beneficiario individuato [10], come rilevato, *inter alia*, sia dalla circ. n. 48/E del 2007 sia dalla circ. n. 61/E del 2010, per tale forma di beneficiario "deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* il pagamento di quella parte del reddito che gli viene imputata" [11]. Deve quindi trattarsi di quei beneficiari che, oltre ad essere individuati, hanno "**azione**" verso il *trustee* per rivendicare i loro diritti e vedersi di conseguenza attribuita la relativa quota di reddito (imputabile per trasparenza). In questi casi il *trustee* non godrà di alcun potere discrezionale, sia con riferimento all'individuazione dei beneficiari che con riguardo al *quantum* "distribuibile" [12].

Conseguentemente, la mera menzione nominativa, nell'atto istitutivo, dei beneficiari non assume carattere dirimente per individuare o meno il *trust* quale fiscalmente trasparente, posto che potrebbe non esservi alcun potere di "imporre" distribuzioni di redditi che potrebbero, invece, formare oggetto di "ordinario accumulo" nella gestione del *trustee*.

Sotto tale profilo non può peraltro sottacersi come non sia frequente riscontrare un *trust* che abbia beneficiari individuati aventi anche diritti attuali ed incondizionati di riceverne i relativi redditi, in quanto, in sede di redazione degli atti istitutivi, viene preferibilmente imputata specifica discrezionalità alle scelte insindacabili del *trustee* [13]. In tal senso le clausole degli atti istitutivi, ove non in contrasto con la prassi interna ed internazionale in materia di *trust*, nonché con la legge di riferimento che ne disciplina il funzionamento, dovranno essere opportunamente e ragionevolmente valutate dall'Amministrazione finanziaria; ciò al fine di evitare inutili controversie che, ad esito di possibili "riqualificazioni" della tipologia di *trust*, possono sorgere in merito all'eventuale imputazione dei redditi per trasparenza ai beneficiari, poiché - si ripete - l'indicazione degli stessi non significa di per sé alcun automatismo con riguardo all'attribuzione dei redditi in assenza di poteri "direttivi" nei confronti del *trustee* [14].

La qualifica fiscale del *trust*, **opaco o trasparente**, assume infatti carattere **dirimente** in sede di determinazione del relativo **carico fiscale**. Si pensi al caso dei dividendi, laddove il vantaggio della tassazione in capo al *trust* risiede sia nell'applicazione dell'aliquota proporzionale Ires in luogo di quella progressiva delle persone fisiche ma, anche e soprattutto, nella determinazione della base imponibile in presenza della quota esente dei dividendi percepita dai soggetti Ires (95%) rispetto a quella prevista per le persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate. Risulta in tal senso evidente che una eventuale riqualificazione del *trust* quale soggetto privo della soggettività passiva d'imposta (con conseguente disconoscimento della qualifica di *trust* non trasparente) comporta il venir meno della tassazione prevista per i soggetti Ires [15]. Andranno pertanto esaminate con estrema attenzione le pattuizioni dell'atto istitutivo del *trust* essendo i profili impositivi una diretta conseguenza delle clausole contenute nella *governance* del *trust*.

3. Dotazione del *trust*: imposizione ipotecaria e catastale

Taluni spunti di riflessione in sede di istituzione di un *trust* non possono non essere riferiti al regime delle

imposte ipo-catastali, anche ad esito di posizioni divergenti tra dottrina, giurisprudenza e prassi.

In tal senso, giova anzitutto ricordare che la circ. n. 48/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, con riguardo al regime applicabile alle imposte ipotecarie e catastali degli atti dispositivi (i.e. costituzione di vincoli di destinazione) ed alle modalità di applicazione delle stesse, aveva ritenuto che, in mancanza di specifiche disposizioni, bisognasse fare riferimento al Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Secondo la detta circolare, "tali imposte risulterebbero quindi dovute, rispettivamente, per la **formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari** e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel *trust*, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. ..." [16].

Ne discende come, secondo la posizione dell'Agenzia delle Entrate, **l'imposizione proporzionale troverebbe duplice applicazione**: sia nel momento della costituzione del vincolo di destinazione sia nell'eventuale successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo stesso (ovvero nel trasferimento eventualmente effettuato durante il suo permanere). Sotto questo profilo, ciò che rileva ai fini dell'applicazione delle menzionate imposte in misura proporzionale è soltanto la **presenza o meno**, nella singola fattispecie, dell'**effetto traslativo**.

Tuttavia, tale posizione [17] non ha trovato piena condivisione da parte della dottrina e della giurisprudenza chiamata a pronunciarsi in merito. La posizione prevalente, infatti, ritiene dovuta all'atto di dotazione la sola imposizione in misura fissa [18]. In virtù di tale orientamento, l'imposizione in misura proporzionale sarebbe applicabile soltanto ove si concretizzi la devoluzione all'eventuale beneficiario o l'eventuale trasferimento a terzi effettuato nell'esecuzione del programma del *trust*. I giudici di merito che si sono occupati della fattispecie in questione hanno rilevato che il negozio giuridico, sebbene registri un effetto traslativo di proprietà, non sia caratterizzato in alcun modo da un passaggio effettivo dei beni nel patrimonio del *trust* [19]. Diversamente, vi sarebbe il trasferimento della proprietà dal disponente al *trustee* finalizzato non all'"arricchimento" del *trustee*, ma al perseguimento delle finalità che il disponente ha indicato nell'atto istitutivo di *trust*.

Il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 58-2010/T [20], ha ulteriormente evidenziato che "parrebbe dunque logico ritenere che l'applicazione delle imposte in considerazione possa essere effettuata, in misura proporzionale, solo all'atto del trasferimento "finale" tramite il quale si realizza il presupposto del tributo. Anche per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, infatti, è necessario che il presupposto d'imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al *trustee* l'arricchimento, che è presupposto del tributo fin qui considerato e, conseguentemente, anche delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale. ...".

Alla luce di quanto precede ed anche in virtù del sempre maggiore ricorso a tale istituto, è certamente auspicabile un intervento normativo che dirimi le numerose controversie che sono sorte sul tema nel corso degli ultimi anni, magari stabilendo l'applicazione delle imposte proporzionali soltanto per alcune fattispecie (ad esempio per il caso di *trust* con beneficiari non individuati od altre situazioni in cui è dato riscontrare la sussistenza dei necessari presupposti impositivi).

4. *Trust* e passaggi generazionali nella proprietà dell'azienda

Come da ultimo ricordato nella circ. n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013, l'istituto del *trust* può essere altresì utilizzato per gestire il passaggio generazionale nella conduzione dell'azienda. Trattasi di un aspetto talvolta meno affrontato rispetto ad altri sul quale, tuttavia, pare opportuno soffermarsi, anche in ragione di talune agevolazioni esistenti.

Con riguardo alla relativa imposizione indiretta, in applicazione del comma 4-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [21] (di seguito "Tus"), la costituzione del **vincolo di destinazione in un *trust* disposto a favore dei discendenti del *settlor*** non è soggetto all'imposta qualora abbia **ad oggetto aziende o rami** di esse, quote sociali e azioni, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto art. 3, comma 4-ter (cfr. circ. del 6 agosto 2007, n. 48) [22].

L'**esenzione** in esame è riconosciuta in termini generali in presenza delle seguenti condizioni:

- i destinatari del trasferimento devono essere il coniuge od i discendenti;
- i destinatari del trasferimento d'azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o mantenere il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- l'impegno alla prosecuzione dell'attività di impresa (od al mantenimento del controllo), infine, deve essere espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi di mora.

La finalità della norma in discorso è quella di **favorire**, attraverso la "leva fiscale", il **passaggio generazionale** delle aziende di famiglia. Sotto questa prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell'azienda in *trust* la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, beneficia dell'esenzione in esame, purché, giova rammentare, siano chiaramente soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto articolo 3, comma 4-ter.

Le **condizioni** previste dalla norma ai fini dell'esenzione, come chiarito, tra l'altro, con la ris. del 23 aprile 2009, n. 110/E e riprese dalla più recente circ. n. 18/E del 2013, possono ritenersi soddisfatte qualora:

- il *trust* abbia una **durata** non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in *trust* della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- i **beneficiari** finali siano necessariamente i discendenti e/o il coniuge del disponente;
- il *trust* **non** sia **discrezionale** o revocabile (e.g. non possono essere modificati dal disponente o dal *trustee* i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in *trust*);
- il *trustee* deve **proseguire** l'esercizio dell'**attività d'impresa** o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la volontà di proseguire l'attività di impresa (o di detenerne il controllo).

5. *Trust* e procedure antiriciclaggio: segnalazioni e indicatori di riferimento

Sebbene, anche per ragioni di sintesi espositiva, esuli dalla presente trattazione una disamina approfondita delle complesse tematiche che legano la normativa antiriciclaggio all'utilizzo dell'istituto del *trust*, nel proseguo pare comunque utile fornire talune indicazioni, anche ad esito di recenti provvedimenti e comunicazioni della Banca d'Italia in materia.

È opportuno premettere che, anche in ragione della propria struttura giuridica, il *trust* si potrebbe prestare ad essere utilizzato per il perseguimento di **finalità illecite**. È quindi comprensibile che il provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica, si sia occupato, *inter alia*, dell'identificazione e della verifica dei *beneficial owners* nei *trust*. È stato previsto che i titolari effettivi debbano essere individuati nelle **persone fisiche beneficiarie del 25% o più** del patrimonio del *trust* o nelle persone nel cui interesse principale è istituito il *trust*.

Lo stesso art. 2, comma 2, lett. b) dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 prevede che "in caso di (...) istituti giuridici quali i *trust* (...): 1. Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, (...) le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio; 2. Se le persone che beneficiano non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. La persona fisica (...) che esercitano il controllo sul 25% o più del patrimonio".

Ne deriva che il punto di riferimento essenziale è rappresentato dai diritti sul patrimonio del *trust* ed occorre verificare se i beneficiari siano determinati individualmente o come categoria. In mancanza, il beneficiario effettivo sarà il *trustee* (in quanto soggetto che esercita il "controllo") e, quindi, nel caso in

cui il *trustee* sia una società, i soci (persone fisiche) che detengono una partecipazione superiore al 25%.

Pertanto, i soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio dovranno adottare specifiche procedure consistenti, *in primis*, nella lettura approfondita dell'atto istitutivo del *trust* e della documentazione connessa, al fine di stabilire a chi spettino i diritti sul patrimonio in *trust*. Qualora l'atto di *trust* (od altro documento esaminato) contenga una indicazione nominativa dei beneficiari del patrimonio, tali persone dovranno essere indicate come **beneficiari effettivi**. Diversamente, se non vi sono persone nominativamente indicate, ma è possibile identificare una o più categorie come persone nell'interesse delle quali il *trustee* deve operare, bisognerà indicare tali categorie. Soltanto nell'ipotesi di **impossibilità di fornire indicazioni** in base a quanto dinanzi rappresentato, bisognerà indicare come beneficiario effettivo il *trustee* e risalire ai relativi proprietari (nell'ipotesi in cui sia un soggetto giuridico).

Peraltro, a supporto della rilevanza che l'istituto del *trust* assume oramai nell'ambito del rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, la stessa comunicazione dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) del 2 dicembre 2013 rileva che nei rapporti e nelle operazioni con i *trust* i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti a valutare la ricorrenza di taluni fattori che potrebbero rappresentare **indicatori di anomalia** e che potrebbero essere posti a supporto di una segnalazione.

Tra gli indicatori di anomalia vengono segnalate le seguenti fattispecie:

- istituzione di *trust* da parte di soggetti che risultino versare in una situazione di difficoltà finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari;
- la presenza nel *trust* di soggetti che siano sottoposti ad indagini;
- il conferimento dell'incarico di *trustee* a soggetti che non abbiano caratteristiche tali da consentirgli di svolgere una complessa attività di gestione;
- la reticenza del *trustee* nel rilasciare informazioni e documentazione inerenti al *trust* stesso;
- l'istituzione del *trust* e la ravvicinata e radicale modifica dell'atto istitutivo medesimo;
- la collocazione del *trust* al vertice di una complessa catena partecipativa;
- l'istituzione del *trust* in Paesi o territori individuati come ad elevato rischio di riciclaggio;
- la presenza nell'atto istitutivo di clausole che subordinano l'attività del *trustee* al consenso dei disponenti o dei beneficiari, che impongano l'obbligo di rendicontazione del *trustee* nei confronti del solo disponente o che non risultino comprensibili al disponente per la loro particolare complessità;
- l'attività di gestione del *trustee* che non risulti coerente con gli scopi che il *trust* dovrebbe perseguire in base all'atto costitutivo ovvero alle operazioni di gestione effettuate con la sistematica presenza del disponente o dei beneficiari.

6. Apporto di un immobile ad un *trust* e relativa trascrizione

In conclusione del presente intervento, può essere utile segnalare come la stampa specializzata si sia di recente occupata delle decisioni di alcuni Tribunali che hanno dovuto affrontare le formalità aventi ad oggetto le trascrizioni nei registri immobiliari derivanti dall'apporto di un immobile ad un *trust* [23]. Non risulta infatti a tutt'oggi una posizione univoca circa la gestione e l'indicazione nei registri immobiliari di tali forme di apporto.

Il Tribunale di Torino, nella decisione contenuta nel decreto 18 marzo 2014, ha ritenuto che l'apporto di un immobile ad un *trust* debba essere **trascritto a favore del *trust*** (e non quindi del *trustee*).

La pronuncia [24] si è resa necessaria ad esito di una procedura svoltasi *ex art. 2674-bis c.c.* secondo cui "qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva. ...".

Quanto precede risulta però in contrasto con la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 25 marzo 2013, il quale, sebbene nell'ambito di una procedura esecutiva, era giunto a conclusioni opposte, ritenendo che, non essendo il *trust* un soggetto di diritto, le **formalità** da pubblicarsi nei registri immobiliari devono essere effettuate **nei confronti del *trustee***. Diversamente, secondo tale posizione, le formalità eseguite a favore o contro il *trust* sarebbero illegittime, in quanto effettuate nei confronti di un soggetto inesistente [25].

Trattasi di posizioni diverse e, mentre quella di Reggio Emilia parrebbe maggiormente coerente in ragione della *ratio* sottostante all'istituto giuridico del *trust*, il Tribunale di Torino, sebbene aderisca alla tesi della **mancanza di soggettività in capo al trust**, opera poi una trascrizione a favore di un'entità che (secondo quanto ritenuto dai giudici medesimi) non è tecnicamente un soggetto di diritto e, come opportunamente rilevato [26], genera una decisione maggiormente "flessibile" ma forse contenente talune contraddizioni [27]. Anche sul punto, evidentemente, un intervento chiarificatore sarebbe utile ed auspicabile.

Note:

[1] Cfr. circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007.

[2] È opportuno rilevare come non esista una specifica tipologia di *trust*. Il *trust* potrebbe infatti presentarsi ad esempio come: *trust* liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non; *trust* commerciale, utilizzabile (e.g.) per disporre la segregazione di attività dell'impresa, spesso a titolo di garanzia; etc.

[3] Esula dalla finalità del presente intervento, anche per ragioni di sintesi espositiva, la trattazione analitica di tutti i complessi aspetti giuridici sottostanti l'istituto del *trust*; sul punto si ritiene utile rinviare anche a quanto contenuto nei quaderni nn. 44 e 45 della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell'ODCEC di Milano.

[4] Pare opportuno rilevare come l'ampiezza e la complessità dell'istituto non consentono, in tutta evidenza, una trattazione di tutte le tematiche che direttamente od indirettamente possano correlarsi al *trust*. Sono stati pertanto individuati alcuni profili operativi mentre per eventuali approfondimenti di altre fattispecie di interesse si rinvia ad un eventuale ulteriore intervento. Si pensi (e.g.) agli aspetti, più avanti non trattati, afferenti alla residenza fiscale piuttosto che alla definizione ed individuazione, in materia di monitoraggio fiscale, del beneficiario effettivo.

[5] Con riferimento agli aspetti correlati alla fiscalità diretta dei *trust*, si rinvia, tra gli altri, a: G. Frasoni, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in "Riv. Dir. Trib.", 2007, I, p. 8; M. Lupoi, *Imposte dirette e trust*, in "Corr. Trib." n. 3/2007, pag. 253; Documento Aristeia n. 82 dell'ottobre 2007.

[6] Vedasi sul punto anche la circ. n. 61/E del 27 dicembre 2010.

[7] La soggettività tributaria in ambito Ires è altresì estesa ai *trust* residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principali l'esercizio di attività commerciali.

[8] Per gli effetti dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del Tuir secondo cui sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Tuir, anche se non residenti.

[9] È chiaramente possibile, in virtù delle previsioni contenute nell'atto istitutivo, che il *trust* sia al contempo opaco e trasparente. Si pensi all'ipotesi, non isolata, in cui una parte del reddito generata possa essere distribuita ai beneficiari. Sul punto cfr. anche la ris. n. 81/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate ove è appunto esposto il caso in cui una parte di reddito è tassata in capo al *trust* ed una parte in capo ai beneficiari dello stesso.

[10] Per quanto concerne l'approfondimento del concetto di beneficiario effettivo nell'ambito del monitoraggio fiscale si ritiene opportuno rinviare al recente intervento di G. Sepio, *Il beneficiario effettivo nel monitoraggio fiscale*, in "Corr. Trib." n. 14/2014, pag. 1068.

[11] Cfr. la circ. n. 61/E del 2010, in linea con la circ. n. 47/E del 2008.

[12] Con riguardo alla nozione di titolare effettivo ed al nesso con la compilazione del quadro RW di Unico PF, vedasi anche il recente contributo di S. Massarotto, *Quadro RW: individuazione del "titolare effettivo" del trust*, in "il fisco" n. 36/2014.

[13] Si pensi all'ipotesi del *trust* discrezionale i cui beneficiari sono individuati con riguardo alle varie categorie di soggetti ma - facendo capo al *trustee* la sindacabilità delle scelte - che non sono titolari di diritti incondizionati a riceverne i redditi.

[14] Vedasi la controversia affrontata dalla CTP di Novara, sentenza n. 73 depositata il 21 maggio 2013.

[15] Sul punto, vedasi anche quanto trattato, a commento della citata sentenza della CTP di Novara, da D. Stevanato, *La nozione di beneficiario individuato del trust e l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate*, in "Corr. Trib." n. 35/2013, pag. 2769. L'Autore rileva opportunamente che le contestazioni in materia di interposizione fittizia dovrebbero riguardare l'imputazione dei redditi ai disponenti, in virtù dell'assenza dei requisiti del *trust*, previsti dalle leggi interne ed internazionali, sin dall'origine. Tuttavia,

come nel caso trattato nella detta sentenza, qualora disponenti e beneficiari coincidano, "l'utilizzo dello schema accertativo basato sull'interposizione fittizia, e quello incentrato sulla contestazione del requisito di opacità del trust, portavano allo stesso risultato, ovvero all'imputazione dei redditi percepiti dal trust in capo ai disponenti-beneficiari, sia in quanto interponenti che nella loro qualità di beneficiari individuati." (cfr. D. Stevanato, *op. cit.*).

[16] Cfr. par. 5.3 della circ. n. 48/E del 2007. Analoga posizione è peraltro contenuta nella circ. n. 3/E del 2008. Con riferimento all'imposta di registro, la citata circ. n. 48/E del 2007 ha invece chiarito che "L'atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale" (cfr. par. 5.1).

[17] A favore della tesi dell'Amministrazione finanziaria, è dato riscontrare la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, sez. staccata di Salerno, n. 367/9/13 del 16 dicembre 2013. In tal senso anche CTR Firenze n. 112 dell'8 luglio 2013.

[18] Pari ad euro 200,00 per ogni imposta a partire dal 2014.

[19] Cfr. C.T.P. Milano, n. 240/8/13; C.T.P. Lodi n. 100/1/13; C.T.P. Napoli n. 571 del 2 ottobre 2013; C.T.P. Treviso del 14 ottobre 2009, n. 95/1/09.

[20] Approvato dalla Commissione studi tributari il 21 gennaio 2011.

[21] Si ricorda che l'art. 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria per il 2007, ha inserito nell'art. 3 del Tus, il comma 4-ter, ampliando di conseguenza le fattispecie esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Il detto comma 4-ter dell'art. 3 del Tus stabilisce infatti che "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".

[22] Cfr. Par. 5.2.

[23] Cfr. A. Busani, *Trascrizione a favore del trust*, in "Il Sole 24 Ore" del 10 aprile 2014.

[24] In linea con quella del medesimo tribunale del 10 febbraio 2011.

[25] Nel caso di specie era stata rilevata d'ufficio l'invalidità di un pignoramento poiché effettuato nei confronti di un soggetto giuridico ritenuto inesistente.

[26] Cfr. A. Busani, *op. loc. ult. cit.*

[27] Consistenti appunto nell'effettuare la trascrizione a favore di un soggetto ritenuto "non di diritto" da un punto di vista tecnico.